Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 19 ottobre 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1967, n. **913**.

Modifiche ad alcuni ruoli organici degli ufficiali della Marina militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I quadri: I. — Ruolo normale del Corpo di stato maggiore; III. — Ruolo normale del Corpo del genio navale, riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata dalla legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne rispettivamente gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali generali del genio navale sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato alla presente legge.

Art. 2.

All'onere di lire 3,45 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1967 sarà provveduto mediante eguale riduzione del capitolo 2321 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *Il guardasigilli*, REALE

ALLEGATO: *Modifiche alla tabella n.* 2

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
I. — Ruolo normale del Corpo di stato maggiore					
Ammiraglio di squadra	—	—	8	—	—
Ammiraglio di divisione	scelta	un anno di effettivo comando di Forze navali o di divisione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Contrammiraglio	13	1 o 2 (*o*)	un sesto della somma degli Ammiragli di divisione non ancora valutati e di tutti i Contrammiragli in ruolo
Contrammiraglio	anzianità	—	17	—	—
II. — Ruolo normale del Corpo del Genio navale					
Generale ispettore	—	—	1	—	—
Tenente generale	scelta	—	4	1 ogni 5 anni (*g*)	un sesto della somma di tutti i Tenenti generali non ancora valutati e di tutti i Maggiori generali in ruolo
Maggiore generale	anzianità	—	5	—	—

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1967, n. **914**.

Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1965, n. 979;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche della Scuola anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con il decreto sopraindicato, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Per le spese ed i discarichi inventariali si osservano le disposizioni legislative vigenti in materia per le Università e gli Istituti superiori statali ».

Artt. 34 e 35. — Sono abrogati e sostituiti dal seguente (con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi):

Art. 34. — « Il Consiglio direttivo, nell'approvare nei termini e nei modi di cui all'art. 27 il bando di concorso per il corso ordinario, stabilisce le materie su cui verteranno le prove, sia scritte che orali, degli esami di ammissione del concorso ordinario conformemente ai fini istituzionali della Scuola. Esse non potranno comunque essere inferiori, sia per la classe di Lettere che di Scienze, al numero appresso indicato:

1) per l'ammissione al primo anno almeno due prove scritte e una prova orale atta a dimostrare l'adeguato livello intellettuale e culturale del candidato;

2) per l'ammissione al secondo e terzo anno almeno tre prove scritte; prove orali sulle materie dei programmi di studio consigliati per l'anno precedente dalla Facoltà di provenienza, secondo il tipo di laurea prescelto dal candidato ».

Art. 39 (già 40). — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Scuola può accogliere, come alunni, studenti o laureati in discipline umanistiche o scientifiche presso le Università estere di maggior fama secondo gli indirizzi di studio particolarmente coltivati presso la Scuola e che intendono perfezionarsi in Italia ».

Art. 48 (già 49). — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Consiglio direttivo può ammettere a sostenere l'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento giovani laureati in discipline umanistiche o

scientifiche i quali, pur non appartenendo alla Scuola come alunni, abbiano dimostrato, per studi compiuti o pubblicazioni fatte, notevole perizia nella disciplina nella quale chiedono il diploma, semprechè la medesima sia particolarmente coltivata nella Scuola ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 43. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. **915**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il primo comma dell'art. 29 relativo alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Facoltà conferisce:

1) la laurea in Scienze naturali;
2) la laurea in Scienze biologiche;
3) la laurea in Scienze geologiche.

La durata del corso degli studi, sia per la laurea in Scienze naturali, sia per la laurea in Scienze biologiche, sia per la laurea in Scienze geologiche è di quattro anni ».

Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti fondamentali e complementari, relativo al corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quanto segue:

« Per la laurea in Scienze geologiche *sono insegnamenti fondamentali*:

1. Istituzioni di matematiche
2. Fisica sperimentale (biennale)
3. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica
4. Geografia
5. Topografia e Cartografia
6. Mineralogia
7. Paleontologia
8. Geografia fisica
9. Petrografia
10. Geologia
11. Fisica terrestre
12. Geologia applicata

Sono insegnamenti complementari:

1. Analisi matematica (biennale)
2. Analisi mineralogica
3. Antropologia
4. Botanica
5. Chimica fisica
6. Chimica organica
7. Cristallochimica
8. Elementi di coltivazioni minerarie
9. Fisica dei solidi
10. Fotogeologia
11. Geochimica
12. Geofisica applicata
13. Geofisica mineraria
14. Geologia degli idrocarburi
15. Geologia nucleare
16. Geologia regionale
17. Giacimenti minerari
18. Geotecnica
19. Idrogeologia
20. Metodologie petrografiche
21. Micropaleontologia
22. Paleobotanica
23. Pedologia
24. Petrografia applicata
25. Petrografia regionale
26. Preparazione dei minerali
27. Rilevamento geologico
28. Sedimentologia
29. Statistica
30. Tecnologie dei materiali litoidi
31. Vulcanologia
32. Zoologia.

Nello stesso articolo, dopo le norme relative alle propedeuticità dei corsi e degli esami del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quanto segue:

Corso di laurea in Scienze geologiche

Discipline	Precedenze
Fisica sperimentale	Istituzioni di matematiche
Mineralogia	Fisica sperimentale, Chimica generale ed inorganica con elementi di organica
Geografia fisica	Geografia, Topografia e Cartografia

Discipline	Precedenze
Petrografia	Mineralogia
Geologia	Petrografia, Paleontologia, Geografia fisica
Fisica terrestre	Fisica sperimentale
Geologia applicata	Geologia, Fisica terrestre
Geochimica	Mineralogia
Rilevamento geologico	Geologia
Vulcanologia	Petrografia
Geofisica applicata	Fisica terrestre
Sedimentologia	Petrografia
Giacimenti minerari	Petrografia
Geologia degli idrocarburi	Geologia
Analisi mineralogica	Mineralogia
Chimica fisica	Fisica sperimentale, Chimica generale ed inorganica con elementi di organica
Chimica organica	Chimica generale ed inorganica con elementi di organica
Geologica regionale	Geologia
Idrogeologia	Geologia applicata
Petrografia applicata	Petrografia
Statistica	Istituzioni di matematiche
Pedologia	Petrografia, Geografia fisica
Geologia nucleare	Geologia
Geotecnica	Geologia applicata
Petrografia regionale	Petrografia
Tecnologie dei materiali litoidi	Petrografia
Elementi di coltivazioni minerarie	Geologia applicata
Fisica dei solidi	Mineralogia
Cristallochimica	Mineralogia
Preparazione dei minerali	Petrografia

Nello stesso articolo, il terzo comma dopo le norme relative alle propedeuticità dei corsi e degli esami del corso di laurea in Scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente:

L'internato può essere svolto in uno degli Istituti della Facoltà o in altri Istituti ad indirizzo naturalistico, biologico o geomineralogico, previa autorizzazione del Consiglio di Facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 44. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967, n. **916**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia dei SS. Simone e Giuda con quella di S. Leonardo, nel comune di Empoli (Firenze).

N. 916. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 23 gennaio 1967, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia dei SS. Simone e Giuda a Corniola con quella di S. Leonardo a Cerbaiola, ambedue nel comune di Empoli (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 48. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967, n. **917**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Teresa con quella di San Giusto, nel comune di Fenestrelle (Torino).

N. 917. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore Apostolico di Pinerolo in data 1° marzo 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia di S. Teresa, in contrada Fondufaux della frazione di Mentoulles del comune di Fenestrelle (Torino), con quella di San Giusto, in frazione Mentoulles dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 47. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1967.

Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto lo statuto organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, approvato con regio decreto 20 maggio 1926, n. 933;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1964, registro n. 14, foglio n. 80, concernente la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1964-1967;

Considerato che a seguito del decesso del rag. Alberto Nocentini, si rende necessario procedere alla nomina di altro esperto in sua sostituzione;

Visto l'art. 9, lettera *a*) del citato testo unico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'avv. Antonio Ciamarra è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in carica per il quadriennio 1964-1967, ai sensi dell'art. 9, lettera *a*) del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1967
Registro n. 11 *Industria, foglio n.* 359

(10472)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1965, registro n. 5 Finanze, foglio n. 346, relativo alla ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1968, della Commissione centrale per le imposte;

Visto il proprio decreto in data 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1966, registro n. 38 Finanze, foglio n. 182, con il quale il dott. Luigi Fibbi; primo presidente onorario della Corte suprema di cassazione veniva nominato membro della suddetta Commissione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del medesimo dott. Fibbi, perchè dimissionario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Pietro Lania, consigliere della Corte suprema di cassazione, è nominato membro della Commissione centrale per le imposte, in sostituzione del dottor Luigi Fibbi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MORO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1967
Registro n. 37 *Finanze, foglio n.* 361

(10533)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1967.

Inclusione del territorio dei comuni di Nasino, Castelbianco, Zuccarello, Erli, Castelvecchio, Calizzano, Massimino, Osiglia e Murialdo, in provincia di Savona, nella zona faunistica delle Alpi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1940, con il quale sono stati delimitati i confini della zona faunistica delle Alpi;

Viste le richieste dei presidenti delle sezioni comunali cacciatori di Nasino, Castelbianco, Zuccarello, Erli, Castelvecchio, Calizzano, Massimino, Osiglia e Murialdo in provincia di Savona, intese ad ottenere l'inclusione del territorio dei Comuni medesimi nella zona faunistica delle Alpi;

Visti i pareri dell'Amministrazione provinciale di Savona in data 30 ottobre 1963 e 6 luglio 1964;

Visto il parere della Federazione italiana della caccia del 3 giugno 1964;

Visti i pareri espressi dal Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso l'Università di Bologna il 3 marzo 1964 ed il 21 agosto 1964;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 20 luglio 1966;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta formulata in quanto i territori dei Comuni sopracitati presentano condizioni idonee alla sosta ed alla riproduzione di specie tipiche di fauna alpina;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5 del testo unico citato nelle premesse, i terreni sottodelimitati vengono inclusi nella zona faunistica delle Alpi:

1° comprensorio: comuni di Nasino, Castelbianco, Zuccarello, Erli e Castelvecchio:

a sud: partendo dall'innesto della strada provinciale n. 14 « del Pennavaire » in località « Martinetto » con la strada provinciale « Albenga verso Garessio » segue quest'ultima strada verso ponente fino al confine con la provinciale di Cuneo nella curva sottostante la Chiesa Madonna di Curagno in comune di Nasino;

a ovest: sempre seguendo il confine con la provincia di Cuneo e con andamento nord-ovest segue il rio Gallinaro passando sotto la Rocca Battaglini, indi alla Rocca delle Spine, poi passa alla sommità del Trucco Berengere;

a nord: seguendo la costa delle Crose fino alla vetta del monte Galero, poi, con andamento verso sud-est scende a quota 1405 al Pizzo delle Penne e prosegue verso nord-est fino al Pian dei Prati e sale verso nord alla Rocca della Merla, pizzo della Croce, passa a ponente della località « Cerri », sempre seguendo il confine con la provincia di Cuneo fino al Bricco dello Schenasso; dal Bricco Schenasso va verso est seguendo il confine col comune di Bardineto, scendendo sulla strada provinciale « Bareassi-Calizzano » al km. 11,200 e, con andamento verso est, passa alle falde della Rocca Barbena;

a est: di qui seguendo il rio Lavagin giunge alla Rocca Pian dei Prati, Rocca Grande, fino al poggio

Due Fratelli, indi, continuando verso sud-ovest, per la località Rocca Ceresa, indi scende sulla provinciale « del Pennavaire » in località « Martinetto »;

2° comprensorio: comuni di Calizzano, Massimino, Murialdo e Osiglia:

a sud: strada statale « Finale-Melogno-Calizzano-Bagnasco » dal km. 16+500 in località « Colle del Melogno va al Bricco Merizzo, indi al Bricco Bedò, segue poi i confini col comune di Bardineto, fino al confine con la provincia di Cuneo nei pressi delle Case Lionda, poi:

a ovest: segue il confine con la provincia di Cuneo verso nord fino al comune di Massimino, segue sempre detto confine e comune di Massimino fino al confine con il comune di Murialdo;

a nord: segue verso nord il confine tra la provincia di Cuneo ed il comune di Murialdo fino al Pian d'Astore, poi segue confine tra i comuni di Murialdo e Roccavignale e Millesimo, passando per Bricco Spegora fino alla borgata « Borda » del comune di Millesimo, poi con andamento verso:

a est: passa per il Bricco dei Servai, Costabella, Colletti, Cima Ronco di Maglio, e di qui segue il confine con il comune di Osiglia fino al monte Settepani, indi ridiscende al km. 16+500 della strada statale « Finale-Melogno-Calizzano-Bagnasco » in località « Colle del Melogno ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 agosto 1967

p. *Il Ministro*: SCHIETROMA

(9902)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Risorgimento », con sede in Pieve d'Olmi (Cremona), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 6 giugno 1967 alla Società cooperativa « Risorgimento », con sede in Pieve d'Olmi (Cremona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Risorgimento », con sede in Pieve d'Olmi (Cremona), costituita per rogito notaio dott. Amelio Ferragni in data 13 novembre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Nedo Bettoli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1967

Il Ministro: BOSCO

(10538)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Civitanova Marche

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 25 settembre 1967 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Civitanova Marche avente la superficie di mq. 1361,20, riportata nel catasto del predetto Comune al foglio n. 18, particella n. 4221.

(10662)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 9 giugno 1965 dal capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Semeraro Giovanni, avverso l'ordinanza del 28 dicembre 1964, con la quale il direttore provinciale P.T. di Bari gli ha irrogato la sanzione della riduzione di 1/10 dello stipendio e delle indennità accessorie, per la durata di due mesi.

(10447)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1967 il comune di Favara (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 250.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10719)

Autorizzazione al comune di Altomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967 il comune di Altomonte (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.449.345 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10697)

Autorizzazione al comune di Cannole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967 il comune di Cannole (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.899.085 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10698)

Autorizzazione al comune di Parenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967 il comune di Parenti (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.331.822 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10699)

Autorizzazione al comune di Roseto Capo Spulico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967 il comune di Roseto Capo Spulico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.325.290 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10700)

Autorizzazione al comune di San Demetrio Corone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967 il comune di San Demetrio Corone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.035.015 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10701)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia d'Epiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967 il comune di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.738.900 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10702)

Autorizzazione al comune di Torano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967 il comune di Torano Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.209.755 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10703)

Autorizzazione al comune di Anoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967 il comune di Anoia (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.116.466 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10704)

Autorizzazione al comune di Roghudi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967 il comune di Roghudi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.748.759 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10705)

Autorizzazione al comune di Avetrana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967 il comune di Avetrana (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.710.224 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10706)

Autorizzazione al comune di Configni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1967 il comune di Configni (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.019.125 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10709)

Autorizzazione al comune di Cittareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1967 il comune di Cittareale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.171.703 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10710)

Autorizzazione al comune di Casaprota ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1967 il comune di Casaprota (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.512.800 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10711)

Autorizzazione al comune di Marcetelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1967 il comune di Marcetelli (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.802.520 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10714)

Autorizzazione al comune di Labro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1967 il comune di Labro (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.737.700 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10715)

Autorizzazione al comune di Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967 il comune di Belsito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.503.550 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10716)

Autorizzazione al comune di Lappano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967 il comune di Lappano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.910.190 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10717)

Autorizzazione al comune di Nocara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967 il comune di Nocara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.792.435 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10718)

Autorizzazione al comune di Costa di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1967 il comune di Costa di Rovigo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.783.755 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10677)

Autorizzazione al comune di Civitella San Paolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1967 il comune di Civitella San Paolo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.991.055 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10679)

Autorizzazione al comune di Palmoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1967 il comune di Palmoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.574.107 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10680)

Autorizzazione al comune di Pietraferrazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1967 il comune di Pietraferrazzana (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.936.153 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10681)

Autorizzazione al comune di Forano Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1967 il comune di Forano Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.546.995 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10683)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1967 il comune di Taglio di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.560.090 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10684)

Autorizzazione al comune di Schiavi d'Abruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1967 il comune di Schiavi d'Abruzzo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.597.782 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10690)

Autorizzazione al comune di Canaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1967 il comune di Canaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.501.160 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10678)

Autorizzazione al comune di Pescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1967 il comune di Pescia (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10682)

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1967 il comune di Orsogna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.768.867 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10685)

Autorizzazione al comune di Guilmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1967 il comune di Guilmi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.004.513 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10686)

Autorizzazione al comune di Cupello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1967 il comune di Cupello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.035.643 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10687)

Autorizzazione al comune di Fallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1967 il comune di Fallo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.269.386 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10688)

Autorizzazione al comune di Bucchianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1967 il comune di Bucchianico (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.416.396 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10689)

Autorizzazione al comune di Roccascalegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1967 il comune di Roccascalegna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.506.142 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10691)

Autorizzazione al comune di Collagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1967 il comune di Collagna (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.151.780 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10707)

Autorizzazione al comune di Capriano del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1967 il comune di Capriano del Colle (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.912.882 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10708)

Autorizzazione al comune di Belmonte in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1967 il comune di Belmonte in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.382.843 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10712)

Autorizzazione al comune di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1967 il comune di Capranica Prenestina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.224.915 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10713)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 18 ottobre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,51	622,50	622,54	622,50	622,50	—	622,51	622,50	622,64	622,50
$ Can.	580.36	580,20	580,10	580,35	580,15	—	580,26	580,35	580,40	580,40
Fr. Sv.	143.34	143,34	143,33	143,34	143,30	—	143,33	143,34	143,33	143,32
Kr. D.	89,67	89,75	89,79	89,78	89,80	—	89,785	89,78	89,78	89,75
Kr. N.	87,05	87,05	87,06	87,035	87,07	—	87,03	87,035	87,06	87,05
Kr. Sv.	120,40	120,32	120,30	120,32	120,40	—	120,31	120,32	120,36	120,44
Fol.	173,15	173,16	173,18	173,16	173,15	—	173,15	173,16	173,16	173,14
Fr. B.	12,54	12,545	12,5475	12,5445	12,545	—	12,545	12,5445	12,54	12,54
Franco francese	126,98	126,93	126.95	126,93	126,95	—	126,925	126,93	126,98	126,95
Lst.	1732,48	1732,90	1732,80	1732,85	1732,75	—	1732,90	1732,85	1732,60	1732,90
Dm. occ.	155,47	155,45	155,50	155,48	155,45	—	155,48	155,48	155,48	155,46
Scell. Austr.	24,09	24.09	24,09	24.083	24.10	—	24,0875	24,083	24,09	24,09
Escudo Port.	21,60	21,60	21.60	21,605	21,60	—	21,6037	21,605	21,60	21,60
Peseta Sp.	10,39	10,39	10,3950	10,3925	10,40	—	10,3895	10,3925	10,39	10,39

Media dei titoli del 18 ottobre 1967

Rendita 5 % 1935	106,45
Redimibile 3,50 % 1934	100,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	98 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,755

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1967

1 Dollaro USA	622,505
1 Dollaro canadese	580,305
1 Franco svizzero	143,335
1 Corona danese	89,782
1 Corona norvegese	87,032
1 Corona svedese	120,315
1 Fiorino olandese	173,155

1 Franco belga	12,545
1 Franco francese	126,927
1 Lira sterlina	1732,875
1 Marco germanico	155,48
1 Scellino austriaco	24,085
1 Escudo Port.	21,604
1 Peseta Sp.	10,391

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1967, n. 9747/2240, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Quercia Michele, nato a Corato l'11 agosto 1919, della zona demaniale facente parte del tratturollo « Canosa-Ruvo » in Corato, estesa mq. 218 riportata in catasto alle particelle numeri 148 parte e 116-*b h* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 240 e 241.

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1967, n. 9146/2241, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Capano Giovanna, nata a Corato il 20 gennaio 1931, della zona demaniale facente parte del tratturollo « Canosa-Ruvo » in Corato, estesa mq. 736 riportata in catasto alla particella n. 117-*i* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 257.

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, n. 9542/2221, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tempesti Michele, nato in Corato il 5 maggio 1920, e Mascoli Anastasia, nata in Corato il 21 luglio 1920, delle zone demaniali facenti parte del tratturollo « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 390 riportate in catasto alle particelle numeri 232 parte e 182-*l* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 273 e 274.

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, n. 9541/2222, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Patruno Antonio, nato il 5 maggio 1910 in Corato e Patruno Francescantonio, nato il 21 aprile 1914 in Corato, della zona demaniale facente parte del tratturollo « Canosa-Ruvo » in Corato, estesa mq. 286 riportata in catasto alla particella n. 21-*a*, *n del* foglio di mappa n. 76 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 406.

(10465)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Filetto

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1967, n. 9126/2035, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Micozzi Attilio, nato a Filetto il 2 marzo 1919, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Filetto, estese mq. 5372 riportate in catasto alle particelle numeri 481 parte, 377-*a*, 377-*a h* e 377-*f* del foglio di mappa n. 11 ed alla particella n. 524 parte, del foglio di mappa n.13 del comune di Filetto e nella planimetria tratturale con i numeri 1, 7, 55, 54, 11.

(10466)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1967, registro n. 71 Pubblica istruzione, foglio n. 341, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal dott. Nifosì Girolamo avverso la deliberazione adottata il 9 maggio 1963 dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Modica per determinare i titoli e i criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento per l'anno scolastico 1963-64.

(10532)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria del vetro, in Venezia-Murano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 16 ottobre 1954, n. 1032, riguardante l'organico della Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria del vetro, in Venezia-Murano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di laurea in chimica pura, o in chimica industriale, o in ingegneria chimica, o in farmacia.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da

esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere a) e b).

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per le categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato A), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale AA.GG. - Ispettorato generale del personale - Div. II (concorsi), via Molise n. 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentate in precedenza a questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente articolo 7.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'orignale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-ter della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profugri da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137; dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei, ivi compresa l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 271, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli Istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precelenti articoli 3, punto 5) e 4), sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti - per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi - nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 9 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizoni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso e obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza del compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che ancora non abbiano prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*); *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esami, nonchè da due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione potranno essere aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, tedesca ed inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una a carattere pratico ed una prova orale secondo il seguente programma:

a) *prove scritte*:

1) proprietà del vetro e dei silicati;

2) tecnologia di fabbricazione del vetro;

b) *prova pratica*:

3) prove su vetri o silicati ed identificazione dei loro pricipali difetti;

c) *prova orale*:

1) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritte e pratica;

2) interrogazioni sui metodi di controllo nel settore del vetro e dei silicati;

3) interrogazioni sulla legislazione delle Stazioni sperimentali per l'industria;

4) traduzione riassuntiva dal francese ed altra dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato) relativa ad argomenti dei quali si occupa la Stazione sperimentale del vetro.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno; le norme stabilite dal cap. primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazioine dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratica, del punto ottenuto in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè dagli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 20.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di assistente in prova del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria del vetro, in Venezia-Murano, con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di prova della durata di anni uno, durante il quale, ove non si dimostri idoneo alle funzioni assegnate, potrà essere dispensato su conforme parere del Consiglio di Amministrazione.

Il vincitore che, allo scadere del periodo di prova, non consegue la nomina in ruolo è dispensato dal servizio, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il vincitore che, nel termine stabilito non assume le sue funzioni presso la Stazione sperimentale per l'industria del vetro in Venezia-Murano, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, decade dalla nomina.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla Stazione sperimentale per l'idustria del vetro, in Venezia-Murano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1967
Registro n. 10 *foglio n.* 358

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato Direzione generale AA.GG. Ispettorato generale del personale - Div. II (concorsi) via Molise, 2. — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il (1). . . . e residente in . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria del vetro, in Venezia-Murano.

All'uopo fa presente

a) di essere cittadino italiano:

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (4);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (oppure di aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . .,

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art 4 del bando, perchè . . (5);

h) di voler sostenere la prova orale oltre che nella lingua francese (obbligatoria) anche in quella di . . (6);

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione di Venezia.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Alla presente allega, in duplice copia, l'elenco dei titoli che vengono prodotti

. . . . ., addì . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (7).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . in qualità di . . . in servizio a . . . presso . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . rilasciato il . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . dall'ente . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, numero 1404

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare inglese o tedesca.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(9953)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento del diario delle prove scritte del concorso per esami a undici posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi » della carriera di concetto, riservato a periti meccanici.

Il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 27 settembre 1967 concernente il diario delle prove scritte del concorso di cui al titolo, è annullato.

(10741)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta del concorso per l'ammissione di ufficiali al XXIV corso superiore tecnico di artiglieria

La prova scritta del concorso per l'ammissione di ufficiali al XXIV corso superiore tecnico di artiglieria indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 24 giugno 1966) avrà luogo in Roma presso l'Ufficio del capo del servizio tecnico di artiglieria, via Marsala n. 108/A, il giorno 7 novembre 1967 alle ore 8,30.

(10739)

Diario della prova scritta del concorso per l'ammissione di ufficiali al VII corso superiore tecnico della motorizzazione.

La prova scritta del concorso per l'ammissione di ufficiali al VII corso superiore tecnico della motorizzazione indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 24 giugno 1966) avrà luogo in Roma presso il Centro studi esperienze della motorizzazione, viale Pinturicchio n. 23/E, il giorno 8 novembre 1967 alle ore 8,30.

(10740)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.